

AUTORIPARATORI

Con Legge 224/2012 le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto sono state accorpate nella nuova sezione della meccatronica.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE MECCATRONICA DOPO IL 5 GENNAIO 2018

Iscrizione di nuove imprese

In base alle disposizioni contenute nella Legge n. 2015/2017, dal 5 gennaio 2018 non è più consentita l'apertura di nuove imprese operanti solo in una delle precedenti ex sezioni della meccanica-motoristica od elettrauto.

È inoltre necessario che gli interessati – aspiranti nuovi responsabili tecnici – nel caso non posseggano un titolo di studio abilitante, maturino l'esperienza professionale come di seguito specificato, precisando che per imprese operanti nel settore si intendono imprese già abilitate all'attività di meccatronica, non essendo più possibile far valere l'esperienza acquisita sulla base della vecchia disciplina - come elettrauto o come meccanico-motoristico – in quanto non più applicabile:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli previsti dalla Legge n. 122/1992;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

L'attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n. 122/1992 che hanno presentato alla Camera di Commercio della provincia di attività un'apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Destinatari

Tutte le imprese la cui attività interviene nella manutenzione e riparazione con sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, particolare o fisso, nonché l'installazione di impianti in veicoli e complessi di veicoli a motore (ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli compresi) adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

Gli interventi sono riconducibili alle tre sezioni di attività:

1. Meccatronica
2. Carrozzeria
3. Gommista

Sono altresì assoggettate alla legge le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi (iscritte Albo di cui all'art.12, legge 6 giugno 1974 n.298) che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Non rientrano le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria, olio, dell'olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti di raffreddamento.

L'attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali, professionali e personali individuati dalla legge n. 122/1992, che hanno presentato la SCIA 122 (segnalazione certificata di inizio attività).

Requisiti morali

- non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
- non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 della legge n. 122/92

Requisiti professionali

È sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:

- aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni;
- aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all'attività;
- essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94).

Non è riconosciuta dalla legge la preposizione alla gestione tecnica di un consulente o professionista esterno.